

**ADEMPIMENTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART. 30 DELLO STATUTO SOCIALE DI
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A. IN RELAZIONE ALLA
NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE
(assemblea ordinaria convocata per il giorno lunedì 29 aprile 2019 in unica convocazione)**

Ai sensi dell'art. 30 dello statuto, il socio di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con sede in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa 22/A (la "Società"), Finpanaria Ceramic Group S.p.A., con sede a Sassuolo in Via Emilia Romagna, 31, titolare di azioni rappresentanti il 69,301% del capitale della Società, presenta la seguente lista di candidati alla carica di sindaco, elencati in ordine progressivo:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1	MARCHESE	SERGIO	nato a Bologna il 29/7/1966 codice fiscale: MRCSRG66L29A944Y residente a: BOLOGNA VIA ANTONIO ZOCCOLI N. 27
2	ASCARI	PIER GIOVANNI	nato a MODENA il 13/10/1935 codice fiscale: SCRPGV35R13F257D residente a: MODENA, VIALE MALMUSI N. 171
3	MUSERRA	FRANCESCA	nata a FOGGIA il 14/05/1965 codice fiscale: MSRFNC65E54D643N residente a: BOLOGNA, VIA SCHAVONIA N.8

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1	PINCELLI	VITTORIO	nato a FRASSINORO (MO) il 03/08/1943 codice fiscale: PNCVTR34M03D783P residente a: SASSUOLO (MO) , VIALE ROMA N. 21
2	SANTINI	FEDERICA	nata a FORLI' (FC) il 28/05/1974 codice fiscale: SNTFRC74H68D704Q domiciliata a: BOLOGNA, DON GIOVANNI MINZONI N.11

La presente viene depositata presso la sede sociale della Società unitamente alla seguente documentazione:

- (i) copia della certificazione rilasciata da un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità di n. 31.431.869 (trentunomilioni quattrocentotrentunomilaottocentosessantannove) azioni ordinarie rappresentative del 69,301% del capitale della Società;
- (ii) dichiarazioni autografe con cui i singoli candidati accettano, subordinatamente alla effettiva nomina da parte dell'assemblea dei soci, la propria carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- (iii) esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato corredata altresì dagli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati sindaci presso altre società.



CERAMIC GROUP SPA

* * * * *

Con la presente, si richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Sassuolo, giovedì 4 aprile 2019

Il Rappresentante Legale
Paolo Mussini

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **FINPANARIA S.P.A.**
nome _____
codice fiscale / partita iva **02513290367**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **VIALE EMILIA ROMAGNA 31/C**
città **41049 SASSUOLO MO** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.


SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto Sergio Marchese - nato a Bologna il 29/7/1966 residente in via Zoccoli n. 27 a Bologna - iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 20 giugno 2012 n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012, da almeno tre anni

premessò che

- è stata convocata per il giorno 29 aprile 2019 un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ("**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale,
- si prevede la mia candidatura quale componente del Collegio Sindacale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. nella lista presentata da Finpanaria Ceramic Group S.p.A.

tutto ciò premesso

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

- l'inesistenza di situazioni impeditive e di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, e dallo Statuto della Società per la suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di ricoprire, alla data della presente, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo nelle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile (i.e. società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) di seguito descritte:

Società	Carica
Alpacotti & Co S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Bimal s.r.l.	Sindaco Effettivo
C.A.S.T. s.r.l.	Sindaco Effettivo
Charme Management s.r.l.	Consigliere di Amministrazione
Digital Value S.p.A.	Sindaco Effettivo
Digital Value Holding	Sindaco Effettivo
Equilybra S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale



Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

Equilybra Capital Partners S.p.A. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale
EF 1860 s.r.l. in liquidazione	Sindaco Unico
GVS S.p.A.	Sindaco Effettivo
Holdingsbi S.p.A.	Sindaco Supplente
Leonardo s.r.l.	Sindaco Effettivo
Pilosio S.p.A.	Sindaco Effettivo
Prometeia Advisor SIM S.p.A.	Sindaco Effettivo
Samia S.p.A.	Sindaco Effettivo
Simbuleia S.p.A.	Sindaco Supplente
Test Industry S.p.A.	Sindaco Effettivo
The Bridge S.p.A.	Sindaco Effettivo
Titan Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo
Tyche S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Villa Erbosa S.p.A.	Sindaco Effettivo

- di non versare in alcuna delle circostanze di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche nonché dal combinato disposto dei criteri applicativi 8.C.1 e 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- di possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente dichiarazione intervenute alla data dell'Assemblea.

dichiaro infine

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di membro del Collegio Sindacale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A, a far data dalla relativa delibera assembleare. Allego il mio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.



Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile *[non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi]*;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3.C.1 così come richiamato dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2014

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;



- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.



Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

5. Art. 2400, comma 4, del codice civile

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.



Luogo e data di nascita

Bologna - 29/7/1966

1) Studi

Laurea conseguita presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bologna con il punteggio di 110/110 e lode.

2) Attuale occupazione

Partner Marchese Zanardi & Partners

3) Appartenenza a organismi professionali

Membro dell'*International Fiscal Association*

Membro del Comitato Tecnico Fiscale dell'ANDAF
(Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari)

4) Expertise professionale

Mi occupo prevalentemente di:

- fiscalità d'impresa
- fiscalità delle operazioni di finanza straordinaria
- fiscalità delle operazioni di capital market
- fiscalità delle operazioni di finanza strutturata
- fiscalità finanziaria
- diritto tributario internazionale
- fiscalità dei fondi comuni di investimento mobiliari e immobiliari

5) Cariche sociali

Ho ricoperto e ricopro tuttora la carica di Consigliere di Amministrazione non esecutivo o di membro del Collegio Sindacale di numerose società, anche quotate

6) Altre attività professionali

Relatore a corsi e convegni e incarichi di docenza

Partecipo, in qualità di relatore, a numerosi seminari e convegni di livello nazionale.

Sono docente al Master di alta formazione in contabilità e fiscalità d'impresa organizzato dall'Università di Milano Bicocca

Collaborazione a giornali e riviste

Scrivo articoli di taglio giornalistico o di approfondimento nelle materie di cui mi occupo.

In particolare, ho collaborato con i seguenti giornali e riviste:

- Il Sole 24 Ore
- Rivista della Guardia di Finanza

- Corriere Tributario
- Il Fisco
- Rivista delle Operazioni Straordinarie
- Bollettino Tributario
- Strumenti Finanziari e Fiscalità
- La Gestione Straordinaria delle Imprese

Sono membro:

- del Comitato di Redazione della rivista “Strumenti Finanziari e Fiscalità”
- del Comitato Scientifico della rivista “La Gestione Straordinaria Delle Imprese”

Libri

- capitolo sulla scissione dell’opera collettiva “Manuale di Finanza Straordinaria”, edita da Il Sole 24 Ore
- capitolo relativo alla Danimarca dell’opera collettiva “Commentario alle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia”, coordinata dal Prof. Garbarino ed edita da EGEEA
- capitolo relativo al “consolidato fiscale mondiale” dell’opera collettiva “Trattato Teorico Pratico delle Società”, coordinata dal Prof. Schiano Di Pepe ed edita da UTET
- volume “La nuova fiscalità e i gruppi societari” edito da Il Sole 24 Ore
- volume “IRES” edito da Il Sole 24 Ore
- capitolo relativo alla fiscalità dei beni immateriali dell’opera collettiva “La fiscalità delle società IAS/IFRS”, coordinata dal Prof. Zizzo ed edita da IPSOA
- capitolo relativo a “rivalutazione del costo delle partecipazioni e abuso del diritto” dell’opera collettiva “Il nuovo abuso del diritto – analisi normativa e casi pratici”, coordinata dal Dott. Miele ed edita da Eutekne



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETÀ**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto Francesca Muserra nato a Foggia, il 14 maggio 1965, residente in via Schiavonia 8, a Bologna, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 40330 istituito presso il MEF con Decreto pubblicato sul Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 31- bis, 4° Serie Speciale, del 21 aprile 1995, da almeno tre anni

premessò che

- è stata convocata per il giorno 29 aprile 2019 un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale,
- si prevede la mia candidatura quale componente del Collegio Sindacale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. nella lista presentata da Finpanaria Ceramic Group S.p.A.

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

- l'inesistenza di situazioni impeditive e di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, e dallo Statuto della Società per la suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di ricoprire, alla data della presente, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo nelle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile (i.e. società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) di seguito descritte:

Società	Incarico
Unicredit Myagents S.r.L	Presidente Collegio Sindacale
Value Transformation Services S.p.a	Sindaco Effettivo
Fruendo S.r.L.	Sindaco Effettivo
Tumedei S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale

h

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

Unicredit Services Scpa	Sindaco Effettivo
SA.MI.RO S.p.A.	Sindaco Effettivo
I-Faber S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Domino S.p.a.	Sindaco Effettivo
Hyster-Yale Italia S.p.a.	Presidente Collegio Sindacale
Accenture Back Office Administration Services S.p.a.	Sindaco Effettivo
Sec Servizi S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
F.A.G. Artigrafiche S.p.a.	Sindaco Supplente
Volvo Car Italia S.p.a.	Sindaco Supplente

- di non versare in alcuna delle circostanze di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche;

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche nonché dal combinato disposto dei criteri applicativi 8.C.1 e 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

- di possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente dichiarazione intervenute alla data dell'Assemblea.

dichiaro infine

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di membro del Collegio Sindacale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A, a far data dalla relativa delibera assembleare. Allego il mio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:



- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3.C.1 così come richiamato dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2014

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

h

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.


Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

5. Art. 2400, comma 4, del codice civile

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

4



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETÀ**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto Pier Giovanni Ascari nato a Modena, il 13/10/1935 residente in Viale Malmusi n. 171 a Modena, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 20 giugno 2012 n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012, da almeno tre anni

premesso che

- è stata convocata per il giorno 29 aprile 2019 un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale,
- si prevede la mia candidatura quale componente del Collegio Sindacale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. nella lista presentata da Finpanaria Ceramic Group S.p.A.

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

- l'inesistenza di situazioni impeditive e di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, e dallo Statuto della Società per la suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di ricoprire, alla data della presente, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo nelle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile (i.e. società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) di seguito descritte:

Società	Incarico
EVOBUS ITALIA SPA	Sindaco Supplente
LAVORAZIONE SOCIALE VINACCE SOC. COOP. AGRICOLA	Presidente Collegio Sindacale
PANARIA GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA	Sindaco effettivo




- di non versare in alcuna delle circostanze di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche nonché dal combinato disposto dei criteri applicativi 8.C.1 e 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- di possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente dichiarazione intervenute alla data dell'Assemblea.

dichiaro infine

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di membro del Collegio Sindacale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A, a far data dalla relativa delibera assembleare. Allego il mio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Varricchi", written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the "In fede" text.

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:



- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3.C.1 così come richiamato dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2014

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;



Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

5. Art. 2400, comma 4, del codice civile

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.





PIER GIOVANNI ASCARI & SOCI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

STUDIO ASSOCIATO TRA I COMMERCIALISTI

Stefano Alberti
Andrea Ascari †
Pier Giovanni Ascari
Francesco Fornari
Elisa Gavina
Anna Maria Olivieri
Bruno Tani

COLLABORATORI

Emanuele Adani
Marcello Benassi
Elena Bertani
Eleonora Bodecchi
Elena Bulgarelli
Giovanni Larini
Guido Molinari
Gianmaria Padovani

SEDI

Modena

Via F. Prampolini, 55
41124 Modena
Tel. 059 214001
Fax. 059 211521
pgascari@pgascari.it

Sassuolo

Via XX Settembre, 39/d
41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 980535
Fax. 0536 873245
sassuolo@pgascari.it

Milano

Via San Pietro all'Orto, 17
20121 Milano

IN PARTNERSHIP CON



STUDIO AZETA

SEDI

Modena - Carpi



CURRICULUM VITAE

PIER GIOVANNI ASCARI

Generalità: Nato a Modena il 13/10/1935 ed ivi residente in Viale Malmusi n. 171 C.F. SCR PGV 35R13 F257D con studio in Modena, Via F. Prampolini n. 55 – e-mail: piergiovanni.ascari@pgascari.it.

Studi: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l'Istituto I.T.C. Jacopo Barozzi di Modena (1954).

Abilitazione: Ragioniere Commercialista, iscritto al Collegio dei Ragionieri di Modena, dall'anno 1957.

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili dal 1° Gennaio 2008 al n° 8A.

Revisore contabile – Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale del 21/04/1995 anno 136° n. 31-bis D.M. 12/04/1995.

Specializzazione: Fusioni e acquisizioni

Disciplina delle società commerciali

Accordi con creditori e sistemazioni stragiudiziali

Procedure concorsuali

Disciplina delle imposte sui redditi

Esperienza: Pier Giovanni Ascari è stato il fondatore dello studio, oggi associato, nel 1957. Sin da allora ha seguito, professionalmente, primarie aziende operanti in diversi settori industriali, commerciali e di servizi.

Incarichi: E' incaricato del Tribunale di Modena in qualità di commissario giudiziario e di curatore in procedure, di concordato preventivo e fallimentari.

E' stato Sindaco effettivo della cessata Banca Popolare di Modena dal 1980 ed ha ricoperto la medesima carica presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna dalla sua costituzione (1984).

E' stato, poi, Presidente del Collegio Sindacale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna dal Maggio 1994 sino all'Aprile 2009.

E' stato Presidente di Meliorbanca Spa con sede in Milano, Via Gaetano Negri 10 sino a novembre 2012.

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione di società dell'Automobile Club di Modena e membro del Collegio dei Revisori del medesimo.

E' stato membro del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale della Provincia di Modena.



PIER GIOVANNI ASCARI & SOCI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI



E' iscritto negli elenchi degli arbitri della Camera Arbitrale della Provincia di Modena.

E' stato Presidente del Collegio dei Ragionieri di Modena e Consigliere dell'Unione regionale dell'Emilia Romagna dei Ragionieri e Periti Commerciali sino alla data della unificazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti.

E' Presidente del Collegio Sindacale di diverse società operanti nel settore industriale e immobiliare. Svolge funzioni di controllo in organismi appartenenti al mondo della cooperazione, operanti in settori diversi.

(Aggiornato a Marzo 2019)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETÀ**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto PINCELLI VITTORIO, nato a Frassinoro (MO) il 03/08/1943 e residente in Sassuolo (MO) - Viale Roma n. 21, C.F. PNCVTR43M03D783P, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 20 giugno 2012 n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 19 agosto 2012, da almeno 3 anni

premesse che

- è stata convocata per il giorno 29 aprile 2019 un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale,
- si prevede la mia candidatura quale componente del Collegio Sindacale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. nella lista presentata da Finpanaria Ceramic Group S.p.A.

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

- l'inesistenza di situazioni impeditive e di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, e dallo Statuto della Società per la suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di ricoprire, alla data della presente, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo nelle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile (i.e. società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) di seguito descritte:

Società	Incarico
CAVALLERIZZA SERVIZI SpA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
FINCIBEC SpA	Presidente del Collegio Sindacale
LAMINAM SpA	Consigliere di Amministrazione
MODULA SpA	Consigliere di Amministrazione

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

Società	Incarico
PROGETUR SpA	Presidente del Collegio Sindacale
SAVOIA HOLDING SpA	Sindaco Supplente
SAVOIA ITALIA SpA	Sindaco Supplente
SYSTEM CERAMICS Srl	Presidente del Collegio Sindacale
SYSTEM HOLDING SpA	Consigliere di Amministrazione
SYSTEM LOGISTICS SpA	Presidente del Collegio Sindacale
SYSTEM SICUREZZA Srl	Consigliere di Amministrazione
SYSTEM SpA	Consigliere di Amministrazione
TOSILAB SpA	Presidente del Collegio Sindacale

- di non versare in alcuna delle circostanze di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche;

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche nonché dal combinato disposto dei criteri applicativi 8.C.1 e 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.


- di possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente dichiarazione intervenute alla data dell'Assemblea.

dichiaro infine

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di membro del Collegio Sindacale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A, a far data dalla relativa delibera assembleare. Allego il mio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità


Art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:




- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3.C.1 così come richiamato dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2014

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;



Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58


1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

5. Art. 2400, comma 4, del codice civile

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETÀ**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto PINCELLI VITTORIO, nato a Frassinoro (MO) il 03/08/1943 e residente in Sassuolo (MO) - Viale Roma n. 21, C.F. PNCVTR43M03D783P, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 20 giugno 2012 n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 19 agosto 2012, da almeno 3 anni

premesse che

- è stata convocata per il giorno 29 aprile 2019 un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale,
- si prevede la mia candidatura quale componente del Collegio Sindacale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. nella lista presentata da Finpanaria Ceramic Group S.p.A.

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

- l'inesistenza di situazioni impeditive e di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, e dallo Statuto della Società per la suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di ricoprire, alla data della presente, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo nelle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile (i.e. società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) di seguito descritte:

Società	Incarico
CAVALLERIZZA SERVIZI SpA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
FINCIBEC SpA	Presidente del Collegio Sindacale
LAMINAM SpA	Consigliere di Amministrazione
MODULA SpA	Consigliere di Amministrazione

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

Società	Incarico
PROGETUR SpA	Presidente del Collegio Sindacale
SAVOIA HOLDING SpA	Sindaco Supplente
SAVOIA ITALIA SpA	Sindaco Supplente
SYSTEM CERAMICS Srl	Presidente del Collegio Sindacale
SYSTEM HOLDING SpA	Consigliere di Amministrazione
SYSTEM LOGISTICS SpA	Presidente del Collegio Sindacale
SYSTEM SICUREZZA Srl	Consigliere di Amministrazione
SYSTEM SpA	Consigliere di Amministrazione
TOSILAB SpA	Presidente del Collegio Sindacale

- di non versare in alcuna delle circostanze di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche;

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche nonché dal combinato disposto dei criteri applicativi 8.C.1 e 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.


- di possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente dichiarazione intervenute alla data dell'Assemblea.

dichiaro infine

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di membro del Collegio Sindacale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A, a far data dalla relativa delibera assembleare. Allego il mio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità


Art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:




- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3.C.1 così come richiamato dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2014

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;



Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

5. Art. 2400, comma 4, del codice civile

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETÀ**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritta Federica Santini nata a Forlì (FC) il 28 giugno 1974, residente in Via Don Giovanni Minzoni, 11 a Bologna, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 17/04/2007, pubblicato in G.U. n. 34 del 27/04/2007, iscrizione n. 143788, da almeno tre anni

premessò che

- è stata convocata per il giorno 29 aprile 2019 un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale,
- si prevede la mia candidatura quale componente del Collegio Sindacale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. nella lista presentata da Finpanaria Ceramic Group S.p.A.

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

- l'inesistenza di situazioni impeditive e di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, e dallo Statuto della Società per la suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di ricoprire, alla data della presente, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo nelle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile (i.e. società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) di seguito descritte:

Cognome **SANTINI**
 Nome **FEDERICA**
 nato il **28/06/1974**
 (atto n. **985 P. 1 S. A.**)
 a **Forli'**
 Cittadinanza **italiana**
 Residenza **Bologna**
 Via **Don Giovanni Minzoni, 11**
 Stato civile **cgt. ADAMI**
 Professione **CONSULENTE FISCALE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,78**
 Capelli **BIONDI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari

Diritti di segreteria Euro **0,26**
 Diritti fissi Euro **5,16**




Firma del titolare *Federica Santini*
Bologna li 07/05/2015

Impronta del dito
 indice sinistro

IP SINDACO
Christina Fanno




Christina Fanno



Documento valido fino al **28/06/2025**

AV 8893039



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
BOLOGNA

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AV 8893039**
 DI
SANTINI
FEDERICA

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

Società	Incarico
BEAUTYGE ITALY S.p.A.	Sindaco effettivo
BROOKS ENGLAND S.r.l.	Sindaco effettivo
DEC. 28, 1928 HOLDING S.p.A.	Sindaco effettivo
FONDAZIONE CINETECA BOLOGNA	Revisore legale
SELLE ROYAL S.p.A.	Sindaco effettivo
ERIDANIA ITALIA S.p.A.	Sindaco supplente

- di non versare in alcuna delle circostanze di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile e di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche nonché dal combinato disposto dei criteri applicativi 8.C.1 e 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- di possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente dichiarazione intervenute alla data dell'Assemblea.

dichiaro infine

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di membro del Collegio Sindacale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A, a far data dalla relativa delibera assembleare. Allego il mio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [*non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3.C.1 così come richiamato dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2014

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

5. Art. 2400, comma 4, del codice civile

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.